



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 2

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 7

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

ALLEGATO

Assessorato alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento  
Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano  
Servizi Veterinari

E p.c

Ufficio 6 DGSAF

NAS

ASSALCO  
Assalco@assalco.it

ASSALZOO  
[assalzoo@assalzoo.it](mailto:assalzoo@assalzoo.it)

FEDERCARNI  
info@federcarni.com

CONFESERCENTI (ASSOMACELLAI)  
confes@confesercenti.it

Trasmissione via pec

**OGGETTO: chiarimenti in merito alla produzione e alla commercializzazione di alimenti greggi per animali da compagnia (petfood)**

Gli operatori che intendono produrre e commercializzare alimenti greggi per animali da compagnia (inclusi i prodotti Biologically Appropriate Raw Food o BARF), sono tenuti, al rispetto dei requisiti dell'art. 24, lettera e) (*riconoscimento*) e dell'art. 23 (*registrazione*) del Regolamento (CE) 1069/2009, oltre agli altri requisiti previsti dal citato regolamento, da quello di implementazione (UE) 142/2011 (in particolare l'Allegato XIII - Capo III - punto 1 e 6) e dai Regolamenti (CE) 183/2005 e (CE) 767/2009.

La registrazione di cui sopra è obbligatoria solo per gli operatori che effettuano l'attività di commercializzazione all'ingrosso, non per chi effettua la vendita al dettaglio. Quest'ultima attività non soggiace agli obblighi di registrazione ex art. 23, coerentemente con le previsioni dell'art. 2 (i) del Reg. (CE) 1069/2009. Si ricorda, con l'occasione, che non è previsto il "Punto finale" di cui all'art. 3 del Reg. (CE) 1069/2009, nelle fasi di commercializzazione fino alla vendita al minuto di questi prodotti, trattandosi di prodotti greggi e non derivati (lavorati). Gli alimenti greggi per animali da compagnia, infatti, secondo la definizione di cui al Reg (UE) 142/2011, allegato I, punto 21, contengono esclusivamente determinati sottoprodotti di categoria 3 che non sono stati sottoposti a trattamenti di conservazione diversi dalla refrigerazione o dal congelamento.

Fatte queste precisazioni, si allegano alla presente, sia le prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti greggi per animali da compagnia, per tutelare la salute pubblica e degli animali, sia una tabella riepilogativa con gli obblighi normativi per avviare l'attività di produzione e commercializzazione del petfood greggio.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to \* Dr Silvio Borrello

IL DIRETTORE GENERALE

F.to\* Dr. Massimo Casciello

*\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993*

*Referenti:*

*Tiziana Serraino*

*Tel: 0659942816*

*Email: t.serraino@sanita.it*

*Laura Contu*

*Tel.0659946974*

*Email: l.contu@sanita.it*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
PG/2020/0343532 del 07/05/2020 12:03:10



## ALLEGATO

### Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti greggi per animali da compagnia

Gli operatori possono produrre alimenti greggi per animali da compagnia da materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli operatori che preparano alimenti greggi per animali da compagnia li confezionano ermeticamente in imballaggi nuovi, garantendo il mantenimento della catena del freddo (allegato VIII, capo I, sezione 2 del reg. (UE) 142/2011) e l'assenza di contaminazioni lungo l'intera catena, dalla produzione fino al punto vendita.

Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni obbligatorie di etichettatura, tra cui la data di scadenza e le modalità di conservazione, per i prodotti congelati, surgelati e refrigerati.

Durante la produzione e/o l'immagazzinaggio (prima della spedizione) vengono prelevati campioni casuali dagli alimenti greggi per animali da compagnia per verificare la conformità alle seguenti norme:

Salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 in 1 g

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

L'etichettatura dei mangimi immessi sul mercato (eccetto la vendita al dettaglio di ritagli e scarti di macelleria e pescheria all'utente proprietario di cani e gatti) deve essere conforme alle disposizioni del Reg. (CE) 767/2009. In maniera particolare, considerata la deperibilità dei mangimi in questione, la data di scadenza deve essere espressa con la dizione "Da consumarsi entro: giorno, mese ed anno".

Come per tutti i mangimi, dovrà essere mantenuta la rintracciabilità del petfood greggio, inclusi i BARF immessi in commercio, ai sensi dei regolamenti (CE) 183/2005 e (CE) 178/2002, eccetto la vendita all'utilizzatore finale.

Si ribadisce che le macellerie e pescherie, devono comunque documentare lo smaltimento dei sottoprodotti generati durante la loro attività, compresi quelli ceduti come scarti della lavorazione degli alimenti ai

proprietari di cani e gatti, come già disposto nella nota circolare già emanata (Ministero della Salute DGISAN n. 2803 del 31 gennaio 2017), e che si riporta, di seguito, in dettaglio.

**Gli obblighi per i dettaglianti** (estrapolato dalla circolare del Ministero della Salute DGISAN n. 2803 del 31 gennaio 2017):

Gli operatori della vendita al minuto, che cedono i sottoprodotti grezzi di origine animale di categoria 3 (art. 10, lettere a) ed i) del Reg. (CE) 1069/2009), devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) inserire tale evenienza nel Piano di Autocontrollo;
- c) emettere un documento commerciale nel caso di cessione di quantitativi di peso superiori a 5 kg (quantitativi superiori a 5 kg possono essere ceduti solo ad operatori registrati/riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1069/2009);
- d) istituire un registro delle partite (solo nel caso di cui al punto precedente), ove annotare: nominativo del destinatario, la quantità e la tipologia dei sottoprodotti ceduti, la data della cessione dei sottoprodotti;
- e) verificare che i sottoprodotti ceduti, a titolo oneroso o gratuito, non siano in stato di alterazione o possano rappresentare un pericolo per gli animali da compagnia a cui sono destinati, ricorrendo, se del caso, anche ad esami microbiologici;
- f) fornire all'utilizzatore indicazioni, anche tramite affissione di un cartello ben visibile, concernenti la tipologia di sottoprodotto e le modalità di conservazione.

Le Regioni e le Province Autonome possono emettere ulteriori vincoli in caso di problemi contingenti

**Tabella riepilogativa**

<b>attività</b>	<b>Art 24 e) reg. 1069/09</b>	<b>Art 23 ALTRO reg. 1069/09</b>	<b>Art.9.2 Reg. 183/05</b>
Produzione pet food crudo per immissione in commercio	È un produttore di petfood e deve essere <b>RICONOSCIUTO</b> (codice PETPR)	Gli intermediari sono <b>REGISTRATI</b> eccetto la vendita al dettaglio	I produttori di pet food sono <b>REGISTRATI</b>
Produzione pet food crudo e vendita diretta sul posto di produzione  ( circolare Ministero della Salute DGISAN n 29954 del 25 luglio 2016)	E' assimilabile ai ristoranti per cani e gatti con consumo in loco o da asporto. <b>Solo REGISTRAZIONE</b>	Se c'è vendita ad intermediari questi vanno <b>REGISTRATI</b> e il produttore <b>RICONOSCIUTO</b>	I produttori di pet food sono <b>REGISTRATI</b>
Macellerie e pescherie (art. 2, comma 2(i) del Reg. CE 1069/2009)	Cedono al consumatore finale i sottoprodotti della lavorazione degli alimenti per consumo umano	Nessuna <b>REGISTRAZIONE</b>	Nessuna <b>REGISTRAZIONE</b> (è intesa come vendita al dettaglio all'utilizzatore finale e non produzione di pet food)



Vendita all'ingrosso pet food crudo (art. 23 del Reg. CE 1069/2009)	Sono intermediari grossisti e non produttori (vendono il prodotto ESCLUSIVAMENTE confezionato)	Sono REGISTRATI	I distributori all'ingrosso di pet food sono REGISTRATI
Vendita al dettaglio pet food crudo	Sono intermediari dettaglianti e non produttori (vendono il prodotto ESCLUSIVAMENTE confezionato)	Nessuna REGISTRAZIONE	Nessuna REGISTRAZIONE (la vendita al dettaglio di pet food è esclusa dall'obbligo di registrazione)